

185752

**Beschlüsse - 1. Teil - Jahr 2018****Autonome Provinz Bozen - Südtirol****BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 19. Juni 2018, Nr. 596

**BERICHTIGUNG MIT WIEDERVERÖFFENTLICHUNG****Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen an Stromverteilunternehmen für neue Anschlüsse an das Stromnetz****Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2018****Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 19 giugno 2018, n. 596

**ERRATA CORRIGE CON RIPUBBLICAZIONE****Criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese distributrici di energia elettrica per nuovi allacciamenti alla rete elettrica****BERICHTIGUNG**

Im Amtsblatt vom 27. Dezember 2018, Nr. 52, Beiblatt Nr. 3/Allg.Skt. wurde der Beschluss vom 19. Juni 2018, Nr. 596 „**Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen an Stromverteilunternehmen für neue Anschlüsse an das Stromnetz**“ veröffentlicht.

Wegen materiellen Fehlers wurden die Anlagen nicht veröffentlicht.

Demzufolge wird der korrekte Wortlaut wieder samt Anlagen veröffentlicht.

**ERRATA CORRIGE**

Nel B.U. n. 52, Supplemento n. 3/Sez.gen del 27.12.2018 è stata pubblicata la delibera n. 596 del 19 giugno 2018 “**Criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese distributrici di energia elettrica per nuovi allacciamenti alla rete elettrica**”

Tuttavia per errore materiale non sono stati pubblicati i due allegati.

Pertanto si ripubblica di seguito il testo corretto con gli allegati.

[Fortsetzung >>>](#)[Continua >>>](#)

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Beschluss  
der Landesregierung

Nr. 596  
Sitzung vom  
19/06/2018

Deliberazione  
della Giunta Provinciale

Seduta del

ANWESEND SIND

Landeshauptmann  
Landeshauptmannstellvert.  
Landeshauptmannstellvert.  
Landesräte

Arno Kompatscher  
Christian Tommasini  
Richard Theiner  
Philipp Achammer  
Waltraud Deeg  
Florian Mussner  
Arnold Schuler  
Martha Stocker

Vize-Generalsekretär

Thomas Mathà

SONO PRESENTI

Presidente  
Vicepresidente  
Vicepresidente  
Assessori

Vicesegretario generale

Betreff:

Richtlinien für die Gewährung von  
Beiträgen an Stromverteilerunternehmen für  
neue Anschlüsse an das Stromnetz

Oggetto:

Criteri per la concessione di contributi a  
favore delle imprese distributrici di energia  
elettrica per nuovi allacciamenti alla rete  
elettrica

Vorschlag vorbereitet von  
Abteilung / Amt Nr.

29.13

Proposta elaborata dalla  
Ripartizione / Ufficio n.

Artikel 2 des Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, Nr. 9, sieht die Gewährung von Beiträgen an Stromverteilunternehmen für die in Absatz 3 Buchstaben a) bis d) desselben Artikels aufgelisteten Maßnahmen vor.

Die geltenden Richtlinien sind im Beschluss der Landesregierung vom 26. November 2012, Nr. 1758 (Genehmigung der neuen Kriterien für die Gewährung von Beiträgen an Stromverteilunternehmen) enthalten.

Die genannten Richtlinien sind laut Entscheidung der Europäischen Kommission SA. 321113 (2010/N) vom 26. Juli 2012 mit dem Binnenmarkt vereinbar: die entsprechenden Grundsätze wurden somit in diesen Richtlinien übernommen.

Es wurden weiters folgende EU-Verordnungen berücksichtigt:

Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis Beihilfen.

Das Verfahren wurde an die geltende Gesetzgebung angepasst, insbesondere wurden die Abrechnungspflichten laut Landesgesetz vom 29. Jänner 2002, Nr. 1 (Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen des Landes) eingeführt.

Die Landesregierung unterstreicht die Absicht, durch die Anpassung der Richtlinien eine noch effizientere und umweltverträglichere Stromverteilung im Landesgebiet erzielen zu wollen.

Der Rat der Gemeinden hat mit Mitteilung vom 1. Oktober 2017 ein positives Gutachten zu den Richtlinien unter der Bedingung abgegeben, dass statt der Rechnungen nur Eigenerklärungen eingereicht werden.

Die Vorlage der Originalrechnungen bietet für den Stromverteilunternehmen mehr Sicherheit und vermeidet allfällige Unstimmigkeiten. Aus diesen Gründen scheint es nicht angebracht, den Änderungsvorschlag des Rates der Gemeinden anzunehmen.

Die Anwaltschaft des Landes hat die Richtlinien in rechtlicher, sprachlicher und

L'art. 2 della legge provinciale 7 luglio 2010 n. 9, prevede la concessione di contributi alle imprese elettriche distributrici per gli interventi elencati nel comma 3, lettere da a) a d) dello stesso articolo.

I criteri in vigore sono contenuti nella deliberazione della Giunta provinciale 26 novembre 2012, n. 1758 (Approvazione dei nuovi criteri per la concessione di contributi alle imprese elettriche distributrici).

I suddetti criteri sono stati dichiarati compatibili con il mercato interno dalla decisione della Commissione Europea SA. 321113 (2010/N) del 26 luglio 2012: i relativi principi sono stati quindi ripresi nei presenti criteri.

Sono stati altresì considerati i seguenti regolamenti europei:

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Il procedimento è stato adeguato alla normativa vigente, in particolare sono stati introdotti gli obblighi di rendicontazione di cui alla legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Provincia).

La Giunta provinciale sottolinea la volontà di perseguire, attraverso l'adeguamento dei criteri, lo scopo di garantire la distribuzione elettrica sul territorio provinciale in maniera ancora più efficiente e rispettosa dell'ambiente.

Il Consiglio dei Comuni con comunicazione dell'11 ottobre 2017 ha espresso parere positivo sui criteri, a condizione che al posto di fatture vengano presentate autodichiarazioni.

La presentazione delle fatture originali comporta per le imprese distributrici di energia elettrica maggiore sicurezza ed evita eventuali equivoci. Per i motivi esposti non si ritiene opportuno accogliere la modifica proposta dal Consiglio dei Comuni.

L'Avocatura della Provincia ha effettuato il controllo dei criteri sotto il profilo giuridico,

legistischer Hinsicht geprüft und hat auch die buchhalterische und unionsrechtliche Prüfung veranlasst (siehe Schreiben Prot. Nr. 18.00/GV-1404-1405 vom 5. September 2017).

Die Richtlinien wurden am 11. Dezember 2017 auch der Expertenrunde Energie unterbreitet, die eine positive Stellungnahme abgegeben hat.

Dies vorausgeschickt,

b e s c h l i e ß t

DIE LANDESREGIERUNG

einstimmig in gesetzmäßiger Weise  
Folgendes:

- 1) Die Richtlinien laut Anhang A, der Bestandteil dieses Beschlusses ist, sind genehmigt.
- 2) Die mit diesem Beschluss genehmigten Richtlinien gelten auch für alle bereits eingereichten und noch nicht genehmigten Beitragsanträge.
- 3) Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht, und zwar zusammen mit der Bekanntgabe über die positive Überprüfung durch die Europäische Kommission gemäß Verordnung (EU) 2015/1589 des Rates vom 13. Juli 2015 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

linguistico e della tecnica legislativa, curando anche lo svolgimento dei controlli per la parte contabile e con riferimento al diritto europeo (si veda la comunicazione prot. 18.00/GV-1404-1405 del 5 settembre 2017).

I presenti criteri sono stati sottoposti anche al Tavolo di esperti sull'energia in data 11 dicembre 2017, e da questo valutati positivamente.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

d e l i b e r a

a voti unanimi legalmente espressi:

- 1) di approvare i criteri di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 2) i criteri approvati con la presente deliberazione si applicano anche alle domande di contributo già inoltrate e non ancora approvate;
- 3) questa deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione insieme all'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea, ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

## **Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen an Stromverteilerunternehmen für neue Anschlüsse an das Stromnetz**

### **Artikel 1**

#### **Anwendungsbereich**

1. Diese Richtlinien regeln in Durchführung von Artikel 2 des Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, Nr. 9, in geltender Fassung, die Gewährung von Beiträgen für:
  - a) neue Stromanschlüsse von Almen und Schutzhütten, sofern nicht eine wirtschaftlich günstigere und umweltfreundlichere Stromversorgung möglich ist,
  - b) neue Anschlüsse, Austausch oder Verstärkung von Anlagen zur Stromversorgung im ländlichen Siedlungsgebiet,
  - c) unterirdische Verlegung von Freileitungen für Mittel- und Niederspannung,
  - d) Wiederherstellung von Stromanschlüssen nach Naturkatastrophen.
2. Der Bau und Betrieb der Elektroleitungen müssen vom Landesamt für Stromversorgung gemäß den geltenden Bestimmungen genehmigt werden.

### **Artikel 2**

#### **Begriffsbestimmungen**

1. Für die Umsetzung dieser Richtlinien gelten folgende Begriffsbestimmungen:
  - a) Almen: alle natürlichen Dauergrünlandflächen, die im Handbuch des Landesverzeichnisses der landwirtschaftlichen Unternehmen als Alpe ausgewiesen sind und die jährlich mindestens 60 Tage beweidet werden, einschließlich der für die Alpung nötigen dazugehörenden Bauten und Anlagen,
  - b) Schutzhütten: im vom Landesfunktionsbereich Tourismus geführten Schutzhüttenverzeichnis eingetragene Gebäude,
  - c) Anlagen zur Stromversorgung im ländlichen Siedlungsgebiet: Anlagen zur Stromversorgung, durch Netzanschluss, ganzjährig bewohnter oder bewirtschafteter landwirtschaftlicher Gebäude, Erstwohnungen und Betriebsgebäude in

## **Criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese distributrici di energia elettrica per nuovi allacciamenti alla rete elettrica**

### **Articolo 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. I presenti criteri disciplinano, in attuazione dell'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, la concessione di contributi per:
  - a) nuovi allacciamenti di malgne e rifugi, qualora non sia possibile una forma di approvvigionamento di energia elettrica più economica e rispettosa dell'ambiente;
  - b) nuovi allacciamenti, sostituzione o potenziamento di impianti di distribuzione di energia elettrica nelle zone rurali;
  - c) interramento di linee aeree a media e bassa tensione;
  - d) ripristino di allacciamenti alla rete elettrica in seguito a calamità naturali.

2. La costruzione e l'esercizio degli elettrodotti vanno autorizzati dall'Ufficio provinciale Elettrificazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

### **Articolo 2**

#### **Definizioni**

1. Per l'attuazione dei presenti criteri si applicano le seguenti definizioni:
  - a) malga: pascoli naturali permanenti che, insieme alle relative strutture necessarie all'alpeggio, nel manuale dell'Anagrafe provinciale delle imprese agricole sono definiti alpeggio; l'alpeggio deve avere la durata di almeno 60 giorni all'anno;
  - b) rifugio: edifici inseriti nell'elenco dei rifugi tenuto dall'Area funzionale provinciale Turismo;
  - c) impianti di distribuzione nelle zone rurali: impianti che servono alla distribuzione dell'energia elettrica a favore di edifici rurali, prime abitazioni ed edifici aziendali, abitati ovvero gestiti tutto l'anno, siti nel territorio di Comuni con una densità di popolazione

Gebieten von Gemeinden mit einer Bevölkerungsdichte von weniger als 300 Einwohnern je km<sup>2</sup> und mit weniger als 5.000 Einwohnern,

d) neue Anschlüsse: Stromanschlüsse von bisher nicht an das Stromnetz angeschlossenen Almen, Schutzhütten, landwirtschaftlichen Gebäuden, Erstwohnungen und Betriebsgebäuden,

e) Beginn der Arbeiten: Beginn der Bauarbeiten für die Umsetzung der Maßnahme oder die erste rechtsverbindliche Verpflichtung, welche die Investition für die Maßnahme unumkehrbar macht. Im Einzelnen ist Folgendes zu beachten:

e1) Bei konzessions-, ermächtigungs- oder meldepflichtigen Bauarbeiten, die einer Baubeginnmeldung bei der zuständigen Gemeinde unterliegen, gilt diese als Beginn der Bauarbeiten.

e2) Als Beginn der Arbeiten gelten auch Ausgaben wie Anzahlungsrechnungen, Vorverträge, welche Anzahlungen oder Geldstrafen bei Nichterfüllung vorsehen, oder Kautionszahlungen oder sonstige Zahlungen, aus denen die Unumkehrbarkeit der Investition ersichtlich ist.

e3) Das Verfahren zum Erlass der Genehmigung für den Bau und Betrieb der Elektroleitungen gilt nicht als Beginn der Bauarbeiten.

e4) Nicht als Beginn der Arbeiten gelten ferner der Ankauf von Grundstücken sowie Vorarbeiten wie das Einholen von Genehmigungen, die Vorbereitung der Antragsunterlagen und die Erstellung von Machbarkeitsstudien.

inferiore ai 300 abitanti per kmq e con meno di 5.000 abitanti;

d) nuovi allacciamenti: allacciamenti elettrici di malghe, rifugi, edifici rurali, prime abitazioni ed edifici aziendali non ancora allacciati alla rete elettrica;

e) avvio dei lavori: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'intervento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l'investimento per l'intervento; in particolare si tenga conto che:

e1) nel caso di lavori edilizi soggetti a concessione, autorizzazione o denuncia di inizio attività edilizia, subordinati alla presentazione della comunicazione di inizio dei lavori al Comune competente, quest'ultima vale quale data di avvio dei lavori edilizi;

e2) si considerano avvio dei lavori anche le spese, come ad esempio fatture di acconto, la stipula di contratti preliminari con versamento di caparra o con la previsione di penali in caso di inadempimento, oppure il pagamento di cauzioni o altri pagamenti, dai quali risulta l'irreversibilità dell'investimento;

e3) la procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti non è considerata ai fini dell'avvio dei lavori;

e4) non sono considerati, inoltre, avvio dei lavori l'acquisto di terreni e lo svolgimento di lavori preparatori quali la richiesta di permessi, la predisposizione dei documenti relativi alla domanda di contributo o la realizzazione di studi di fattibilità.

### **Artikel 3**

#### **Anspruchsberechtigte**

1. Anspruchsberechtigt sind alle Stromverteilerunternehmen, die in Südtirol Maßnahmen laut Artikel 1 durchführen.

### **Articolo 3**

#### **Beneficiari**

1. Possono beneficiare dei contributi tutte le imprese distributrici di energia elettrica che realizzano gli interventi di cui all'articolo 1 nel territorio della provincia di Bolzano.

### **Artikel 4**

#### **Allgemeine Voraussetzungen**

1. Nicht zulässig sind Beitragsanträge für förderfähige Maßnahmen, deren veranschlagte Anschlusskosten pro Abnehmer niedriger als 1.638,00 Euro ohne

### **Articolo 4**

#### **Requisiti generali**

1. Non sono ammissibili a contributo le domande riguardanti interventi incentivabili con costi stimati di allacciamento per utente inferiori a 1.638,00 euro senza IVA, ovvero

MwSt. sind bzw. unter den standardisierten Netzanschlusskosten pro Abnehmer liegen, die von der Regulierungsbehörde für Energie, Netze und Umwelt (ARERA) festgelegt werden.

2. Die Beitragsanträge müssen vor Beginn der Arbeiten eingereicht werden.

3. Die Vorlage einer Baubeginnmeldung, von Ausgabenbelegen wie Anzahlungsrechnungen, von Vorverträgen, die Anzahlungen oder Geldstrafen bei Nichterfüllung vorsehen, oder von Nachweisen über Kautionszahlungen oder sonstige Zahlungen mit einem früheren Datum als jenem der Antragstellung hat die Ablehnung des Beitragsantrags zur Folge.

4. Es werden keine Beiträge für Leitungen und Anlagen gewährt, die ausschließlich dem Transport von Strom aus eigenen Anlagen dienen.

5. Die Transformatoren, die im eingereichten Projekt angegeben sind und für die der Beitrag beantragt wurde, müssen den Anforderungen der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (sog. „Ökodesign-Richtlinie“) und der Verordnung (EU) Nr. 548/2014 der Kommission vom 21. Mai 2014 zur Umsetzung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Kleinleistungs-, Mittelleistungs- und Großleistungstransformatoren, in geltender Fassung, entsprechen.

## Artikel 5

### Zulässige Kosten

1. Zulässig sind alle Kosten, ohne Mehrwertsteuer, die zur Umsetzung der in Artikel 1 genannten Maßnahmen notwendig sind und eine verlässliche und umweltfreundliche Stromversorgung gewährleisten.

2. Die Kosten für Projektierungsaufträge und Machbarkeitsstudien sind im Ausmaß von bis zu 5 Prozent des Gesamtbetrags der Durchführungsarbeiten ohne Mehrwertsteuer zulässig.

3. Nicht zulässig sind Kosten für Enteignungen, Erschließungen, den Ankauf von Grundstücken, Entschädigungen, andere

comunque inferiori al costo di allacciamento permanente standard per utente stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

2. Le domande di contributo devono essere presentate prima dell'avvio dei lavori.

3. La produzione di una comunicazione di inizio lavori o di documenti di spesa come ad esempio fatture di acconto, o di contratti preliminari con versamento di caparra o con la previsione di penali in caso di inadempimento, oppure di attestazioni di pagamento di cauzioni o altri pagamenti, con data anteriore a quella di presentazione della domanda, determina il rigetto della domanda di contributo.

4. Non sono ammessi contributi per linee ed impianti che servono esclusivamente a trasportare energia elettrica prodotta dai propri impianti.

5. I trasformatori indicati nel progetto e per i quali si è chiesto il contributo devono rispettare i requisiti di cui alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (c.d. direttiva "Ecodesign") e al regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione del 21 maggio 2014 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi, e successive modifiche.

## Articolo 5

### Costi ammissibili

1. Sono ammissibili tutti i costi, al netto dell'I.V.A., necessari alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, e che garantiscono un approvvigionamento di energia elettrica affidabile e rispettoso dell'ambiente.

2. I costi per incarichi di progettazione e per studi di fattibilità sono ammessi fino al 5 per cento dell'ammontare complessivo dell'opera al netto dell'I.V.A.

3. Non sono ammessi a contributo i costi relativi a espropri, oneri di urbanizzazione, acquisto di terreni, indennizzi altri oneri

finanzielle Aufwände und für Verwaltungsakte.

finanziari e atti amministrativi.

## **Artikel 6**

### **Ausmaß der Beiträge**

1. Die Beiträge werden in folgendem prozentualen Ausmaß der zugelassenen Kosten gewährt:
  - a) neue Stromanschlüsse von Almen und Schutzhütten: 65 Prozent,
  - b) Wiederherstellung von Stromanschlüssen nach Naturkatastrophen: 50 Prozent,
  - c) neue Anschlüsse, Austausch oder Verstärkung von Stromversorgungsanlagen im ländlichen Siedlungsgebiet: 25 Prozent,
  - d) unterirdische Verlegung von Freileitungen für Mittel- und Niederspannung: 25 Prozent.

## **Artikel 7**

### **De-minimis-Beiträge**

1. Für folgende Maßnahmen werden die Beiträge unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen gewährt:
  - a) Austausch oder Verstärkung von Verteilungsinfrastrukturen im ländlichen Siedlungsgebiet, mit Ausnahme jener, die aufgrund von neuen Anschlüssen technisch notwendig geworden sind,
  - b) unterirdische Verlegung von Freileitungen für Mittel- und Niederspannung,
  - c) Wiederherstellung von Stromanschlüssen nach Naturkatastrophen.
2. Die Kosten für Aushubarbeiten, Bau von Trafostationen und andere Bauarbeiten sind von der Vorgabe laut Absatz 1 ausgenommen.

## **Artikel 8**

### **Mehrfachförderung**

1. Die Beiträge laut diesen Richtlinien sind mit weiteren Beiträgen oder Förderungen sonstiger Art kumulierbar, die in staatlichen Bestimmungen bzw. in anderen Bestimmungen zu Lasten des

## **Articolo 6**

### **Entità dei contributi**

1. I contributi sono concessi nelle seguenti percentuali dei costi ammessi:
  - a) nuovi allacciamenti di malghe e rifugi: 65 per cento;
  - b) ripristino di allacciamenti alla rete elettrica in seguito a calamità naturali: 50 per cento;
  - c) nuovi allacciamenti, sostituzione o potenziamento di impianti di distribuzione nelle zone rurali: 25 per cento;
  - d) interramento di linee aeree a media e bassa tensione: 25 per cento.

## **Articolo 7**

### **Contributi in regime “De minimis”**

1. I seguenti contributi sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»:

- a) sostituzione o potenziamento di impianti di distribuzione nelle zone rurali, ad eccezione di quelli che siano divenuti tecnicamente necessari a causa di nuovi allacciamenti;
- b) interramento di linee aeree a media e bassa tensione;
- c) ripristino di allacciamenti alla rete elettrica in seguito a calamità naturali.

2. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 1 i costi riferiti a lavori di scavo, alla costruzione di cabine di trasformazione e ad altri lavori edili.

## **Articolo 8**

### **Cumulabilità dei contributi**

1. I contributi di cui ai presenti criteri sono cumulabili con contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa statale o da altre leggi a carico del bilancio provinciale.

Landeshaushaltes vorgesehen sind.

## **Artikel 9**

### **Antragstellung**

1. Die Beitragsanträge müssen auf einem eigenen, vom Landesamt für Stromversorgung bereitgestellten telematischen Formblatt verfasst und samt den erforderlichen Unterlagen per zertifizierter elektronischer Post (PEC) gemäß den geltenden Bestimmungen vor Beginn der Arbeiten an folgende PEC-Adresse übermittelt werden: [stromversorgung.elettrificazione@prov.bz.it](mailto:stromversorgung.elettrificazione@prov.bz.it).
  
2. Die Beitragsanträge können vom 1. Jänner bis zum 30. Juni des Jahres eingereicht werden, in dem die Arbeiten beginnen.
  
3. Im Beitragsantrag müssen die Nummer und das Datum der elektronischen Stempelmarke in der gesetzlich vorgesehenen Höhe angeführt sein. Der Antragsteller muss erklären, dass die Stempelmarke ausschließlich für dieses Verwaltungsverfahren verwendet wird.
  
4. Den Beitragsanträgen ist ein technischer Bericht mit folgenden Angaben beizulegen:
  - a) Beschreibung der Maßnahme mit Angabe des Beginns und des Abschlusses der Arbeiten,
  - b) Durchführungsort der Maßnahme,
  - c) Veranschlagung der Kosten für die Maßnahme, die gemäß der geltenden Preisliste der Landesabteilungen Forstwirtschaft und Landwirtschaft sowie der Landesagentur für Umwelt ermittelt werden.
  
5. Für Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, muss ein Zeitplan mit den jährlich anfallenden Kosten beigelegt werden.
  
6. Eine Maßnahme darf nicht auf mehrere Anträge aufgeteilt werden.
  
7. Unvollständige Anträge sind innerhalb von 30 Tagen ab Aufforderung des Amtes zu vervollständigen. Andernfalls werden sie abgewiesen und archiviert.
  
8. Anträge auf mit Mehrkosten verbundene Änderungen in Zusammenhang mit bereits vorgelegten Beitragsanträgen müssen vor Beginn der Arbeiten und vor Gewährung des Beitrags für den ursprünglichen Antrag beim

## **Articolo 9**

### **Presentazione delle domande**

1. Le domande di contributo devono essere compilate utilizzando l'apposita modulistica telematica predisposta dall'Ufficio provinciale Elettrificazione e inviate, prima dell'avvio dei lavori, insieme alla documentazione richiesta, tramite posta elettronica certificata (PEC), in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, al seguente indirizzo PEC: [stromversorgung.elettrificazione@prov.bz.it](mailto:stromversorgung.elettrificazione@prov.bz.it).
  
2. Le domande di contributo possono essere presentate dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di avvio dei lavori.
  
3. Nella domanda va indicato il numero e la data della marca da bollo digitale dell'importo previsto dalla normativa vigente; inoltre il richiedente deve dichiarare di utilizzare la marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione.
  
4. Alla domanda va allegata una relazione tecnica contenente:
  - a) descrizione dell'intervento, comprese le date di avvio e fine dei lavori;
  - b) sito dell'intervento;
  - c) preventivo dei costi dell'intervento, determinati conformemente al vigente listino prezzi delle Ripartizioni provinciali Foreste, Agricoltura e dell'Agenzia provinciale per l'ambiente.
  
5. Se gli interventi richiedono tempi pluriennali di realizzazione, il richiedente deve allegare un cronoprogramma con l'indicazione delle rispettive spese annuali.
  
6. Un intervento non può essere suddiviso in più domande.
  
7. Le domande incomplete devono essere integrate entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio. In caso contrario esse verranno rigettate e archiviate.
  
8. Le domande relative a variazioni che comportano spese aggiuntive e si riferiscono a domande di contributo già inoltrate vanno presentate all'Ufficio provinciale Elettrificazione, prima dell'avvio dei lavori e

Landesamt für Stromversorgung eingereicht werden, und zwar versehen mit einer Stempelmarke in der gesetzlich vorgesehenen Höhe.

## Artikel 10

### Gewährung und Genehmigung der Beiträge

1. Die Beiträge werden gemäß folgender Prioritätenreihung gewährt:

a) Maßnahmen, welche die Realisierung von Vorhaben zur Modernisierung und Anpassung der Stromnetzinfrastruktur ermöglichen, laut „Masterplan zur Modernisierung und Potenzierung der Infrastrukturen für den Transport und die Verteilung elektrischer Energie“ im Nieder- und Mittelspannungsbereich des Landes, genehmigt mit Beschluss der Landesregierung Nr. 345 vom 28. März 2017,

b) neue Stromanschlüsse von Almen und Schutzhütten, sofern nicht eine wirtschaftlich günstigere Form der Stromversorgung vorhanden ist,

c) Wiederherstellung von Stromanschlüssen nach Naturkatastrophen,

d) neue Anschlüsse, Austausch oder Verstärkung von Stromversorgungsanlagen im ländlichen Siedlungsgebiet,

e) unterirdische Verlegung von Freileitungen für Mittel- und Niederspannung.

2. Der Direktor/Die Direktorin der Landesagentur für Umwelt genehmigt in Anwendung dieser Richtlinien und im Rahmen der Verfügbarkeit des Haushaltes die Beiträge für vollständige Anträge, und zwar unter Berücksichtigung der Prioritätenreihung laut Absatz 1 und mit Bezug auf die im Kostenvoranschlag und im Zeitplan angegebenen Kosten.

3. Sind die verfügbaren Geldmittel erschöpft, so hat dies die Ablehnung des Antrags zur Folge.

4. Die Ablehnung des Antrags aus dem Grund laut Absatz 3 schließt eine erneute Antragstellung für die gleiche Maßnahme nicht aus.

## Artikel 11

### Auszahlung der Beiträge

prima della concessione del contributo riferito alla domanda originaria; la domanda deve essere corredata di marca da bollo dell'importo previsto dalla normativa vigente.

## Articolo 10

### Concessione e approvazione dei contributi

1. I contributi sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:

a) interventi che permettono la realizzazione dei progetti di ammodernamento e adeguamento della infrastruttura di rete elettrica, di cui al “Masterplan dell'ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture di trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica” sulla rete provinciale di bassa e media tensione, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 345 del 28 marzo 2017;

b) nuovi allacciamenti elettrici di malghe e rifugi, qualora non sussista una forma di approvvigionamento di energia elettrica più economica;

c) ripristino di allacciamenti alla rete elettrica in seguito a calamità naturali;

d) nuovi allacciamenti, sostituzione o potenziamento di impianti di distribuzione nelle zone rurali;

e) interramento di linee aeree a media e bassa tensione.

2. Il Direttore/La Diretrice dell'Agenzia provinciale per l'ambiente autorizza, in applicazione dei presenti criteri e fino alla concorrenza delle disponibilità di bilancio, la concessione dei contributi relativi alle domande complete, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui al comma 1 e con riferimento ai costi indicati nel preventivo e nel cronoprogramma.

3. L'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa costituisce motivo di rigetto della domanda.

4. Il rigetto della domanda per il motivo di cui al comma 3 non impedisce la riproposizione della domanda di contributo per il medesimo intervento.

## Articolo 11

### Liquidazione dei contributi

1. Die Anträge auf Beitragsauszahlung müssen auf einem eigenen, vom Landesamt für Stromversorgung bereitgestellten telematischen Formblatt verfasst werden und sind samt den erforderlichen Unterlagen per zertifizierter elektronischer Post (PEC) beim genannten Amt gemäß den geltenden Bestimmungen einzureichen.

2. Die Begünstigten müssen die Ausgaben bis zum Ende des Jahres abrechnen, das auf jenes der Gewährungsmaßnahme folgt oder auf jenes der Anlastung der Ausgabe, falls diese später erfolgt. Verstreicht diese Frist, ohne dass die Ausgabe aus Verschulden des Begünstigten abgerechnet wurde, so wird der Beitrag widerrufen. Aus schwerwiegenden und gerechtfertigten Gründen kann die Frist um maximal ein weiteres Jahr verlängert werden; nach erfolglosem Ablauf dieser verlängerten Frist gilt der Beitrag automatisch als widerrufen.

3. Erstreckt sich die Durchführung der Arbeiten über mehrere Jahre, muss der Begünstigte die Abrechnung der Ausgaben bis zum Ende des Jahres vorlegen, das auf das Bezugsjahr der einzelnen Tätigkeiten laut Zeitplan folgt. Für die Abrechnung gelten die Bestimmungen laut Absatz 2.

4. Dem Auszahlungsantrag müssen die Originalrechnungen mit Zahlungsbestätigung beiliegen. Die Zahlungen müssen in Form einer Bank- oder Postüberweisung oder über eine andere rückverfolgbare Zahlungsart erfolgen.

5. Wurden die Rechnungen dem Begünstigten elektronisch übermittelt oder sind sie nicht mehr auffindbar, kann die Originalrechnung durch das elektronische Dokument oder eine originalgetreue Kopie ersetzt werden.

6. Für die Auszahlung müssen die Rechnungen nach der Antragsstellung ausgestellt worden sein. Die Rechnungen für das Einholen von Genehmigungen, für die Vorbereitung der Antragsunterlagen und für die Erstellung von Machbarkeitsstudien dürfen ein früheres Datum als jenes der Antragstellung aufweisen.

7. Die Rechnungen müssen auf den Begünstigten ausgestellt sein und die Kosten für die jeweilige Maßnahme müssen detailliert angegeben sein.

1. Le domande di liquidazione dei contributi devono essere compilate utilizzando l'apposita modulistica telematica predisposta dall'Ufficio provinciale Elettrificazione e vanno inviate al predetto Ufficio, insieme alla documentazione richiesta, tramite posta elettronica certificata (PEC), in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Le spese devono essere rendicontate dai beneficiari entro la fine dell'anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, è disposta la revoca del contributo. Per gravi e motivate ragioni, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale il contributo è automaticamente revocato.

3. Se per la realizzazione dei lavori è previsto un arco temporale pluriennale, il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell'anno successivo all'anno di riferimento delle singole attività previste nel cronoprogramma. Per la rendicontazione si applica quanto previsto al comma 2.

4. Alla domanda di liquidazione del contributo vanno allegate le fatture originali quietanzate. I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale o tramite altre forme di pagamento tracciabili.

5. Qualora le fatture siano state inviate al beneficiario per via telematica o siano state smarrite, la fattura originale può essere sostituita dal documento telematico o dalla copia conforme all'originale.

6. Ai fini della liquidazione, la data delle fatture deve essere posteriore alla data di presentazione della domanda di contributo. La data delle fatture per richieste di permessi, per la predisposizione dei documenti relativi alla domanda di contributo, per gli incarichi di progettazione e per gli studi di fattibilità può essere anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo.

7. Le fatture devono essere intestate al beneficiario e i costi devono essere descritti in maniera dettagliata per ogni tipo di intervento.

8. Im Falle von Arbeiten, die vom Begünstigten in Eigenregie ausgeführt wurden, muss eine entsprechende Eigenerklärung beigelegt werden, mit Angabe der durchgeführten Arbeiten und der verwendeten Materialien.

9. Bei Leasing müssen der Leasingvertrag (Original oder originalgetreue Kopie) sowie eine detaillierte Kostenaufstellung eingereicht werden. Für die Auszahlung muss der Leasingvertrag nach der Antragstellung abgeschlossen worden sein.

10. Die Beiträge können nur für fabrikneue Materialien und Anlagen ausgezahlt werden, die zur Durchführung der Maßnahme notwendig sind.

11. Unternehmen, die einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der EU-Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen sind, können keine Beiträge ausgezahlt werden.

8. Nel caso di lavori eseguiti in economia dal beneficiario, va allegata un'apposita autodichiarazione, con l'indicazione dei lavori svolti e dei materiali utilizzati.

9. Nel caso di leasing, vanno inoltrati il contratto di leasing (originale o copia conforme) e un elenco con la descrizione dettagliata dei relativi costi. Ai fini della liquidazione, la data del contratto di leasing deve essere posteriore alla data di presentazione della domanda di contributo.

10. I contributi possono essere liquidati solamente per materiali e impianti nuovi di fabbrica, necessari alla realizzazione dell'intervento.

11. Non può essere liquidato alcun contributo alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione UE che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

## **Artikel 12**

### **Änderungen in der Auszahlungsphase**

1. In der Auszahlungsphase sind unwesentliche Änderungen innerhalb der verschiedenen Ausgabenpositionen der anerkannten Kosten sowie unwesentliche Projektabweichungen zulässig.

## **Articolo 12**

### **Variazioni in fase di liquidazione**

1. In fase di liquidazione sono ammesse variazioni non sostanziali tra le diverse voci di costo ammesse ovvero modifiche non sostanziali di progetto.

## **Artikel 13**

### **Pflichten der Begünstigten**

1. Die Begünstigten sind verpflichtet,
  - a) innerhalb von 60 Tagen sämtliche Änderungen mitzuteilen, die Auswirkungen auf die Gewährung oder auf den Widerruf oder Teilwiderruf des Beitrags haben können,
  - b) dem Landesamt für Stromversorgung sämtliche Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die es zur Überprüfung der Voraussetzungen für die Gewährung oder Auszahlung der Beiträge für notwendig erachtet, sowie den Zugang zu den geförderten Anlagen und Bauten zu gewährleisten,
  - c) die Originaldokumente zehn Jahre lang aufzubewahren. Die Zehnjahresfrist läuft ab dem Jahr, das auf jenes der Auszahlung des Beitrags folgt.

## **Articolo 13**

### **Obblighi dei beneficiari**

1. I beneficiari sono obbligati a:
  - a) comunicare entro 60 giorni ogni cambiamento e situazione che potrebbe influire sulla concessione del contributo o determinarne la revoca, anche parziale;
  - b) mettere a disposizione dell'Ufficio provinciale Elettrificazione la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione o la liquidazione dei contributi, e garantire l'accesso agli impianti e alle costruzioni oggetto di contributo;
  - c) conservare i documenti originali per dieci anni a partire dall'anno successivo a quello di liquidazione del contributo.

## **Artikel 14**

### **Kontrollen**

1. Das Landesamt für Stromversorgung führt an mindestens 6 Prozent der genehmigten Anträge Stichprobenkontrollen durch und kontrolliert zusätzlich in den Fällen, in denen es dies für zweckmäßig erachtet.
2. Die Festlegung der zu kontrollierenden Anträge erfolgt nach dem Zufallsprinzip anhand einer Liste aller im Bezugszeitraum ausgezahlten Beiträge.
3. Bei den Kontrollen wird Folgendes überprüft:
  - a) der Wahrheitsgehalt der Eigenbescheinigungen,
  - b) das Erreichen der Zielsetzungen laut Landesgesetz vom 7. Juli 2010, Nr. 9, in geltender Fassung, im Rahmen einer Abnahmeprüfung zur Feststellung der fachgerechten Ausführung und Funktionalität der Maßnahme.

## **Artikel 15**

### **Widerruf der Beiträge**

1. Wird nach Auszahlung des Beitrags festgestellt, dass Voraussetzungen für die Auszahlung fehlen oder falsche Erklärungen abgegeben wurden, so wird der Beitrag vom Direktor/von der Direktorin der Landesagentur für Umwelt widerrufen und der Begünstigte muss den Betrag zuzüglich der ab dem Auszahlungsdatum angereiften gesetzlichen Zinsen rückerstatten.
2. Kann die Stichprobenkontrolle aus Verschulden des Begünstigten nicht durchgeführt werden, so wird der gewährte Beitrag widerrufen und der Begünstigte muss ihn gegebenenfalls zuzüglich der ab dem Auszahlungsdatum angereiften gesetzlichen Zinsen rückerstatten.

## **Artikel 16**

### **Wirksamkeit**

1. Die Beiträge laut diesen Richtlinien können bis zum 30. Juni 2021 gewährt werden.

## **Articolo 14**

### **Controlli**

1. L'Ufficio provinciale Elettrificazione effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande approvate; a ciò si aggiungono i casi che l'Ufficio ritiene opportuno controllare.
2. L'individuazione delle domande da controllare avviene secondo il principio di casualità da una lista dei contributi liquidati nel periodo di riferimento.
3. Nei controlli si verificano i seguenti elementi:
  - a) la veridicità delle autocertificazioni;
  - b) il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, mediante collaudi volti ad accertare l'esecuzione a regola d'arte e la funzionalità dell'intervento.

## **Articolo 15**

### **Revoca dei contributi**

1. Qualora, dopo l'avvenuta liquidazione del contributo, si riscontrasse la mancanza dei requisiti per la liquidazione o la presentazione di false dichiarazioni, il Direttore/la Diretrice dell'Agenzia provinciale per l'ambiente dispone la revoca del contributo, che il beneficiario dovrà restituire maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della erogazione.
2. L'impossibilità di effettuare i dovuti controlli a campione per fatti riconducibili al beneficiario comporta la revoca del contributo concesso, che il beneficiario dovrà restituire, se è il caso, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della erogazione.

## **Articolo 16**

### **Validità**

1. I contributi di cui ai presenti criteri potranno essere concessi fino al 30 giugno 2021.

Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93  
über die fachliche, verwaltungsgemäße  
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93  
sulla responsabilità tecnica,  
amministrativa e contabile

Der Amtsdirektor

14/06/2018 11:39:57  
GHIZZI ROBERTO

Il Direttore d'ufficio

Der Abteilungsdirektor

14/06/2018 13:31:58  
RUFFINI FLAVIO

Il Direttore di ripartizione

## Laufendes Haushaltsjahr

## Esercizio corrente

La presente delibera non dà luogo a  
impegno di spesa.  
Dieser Beschluss beinhaltet keine  
Zweckbindung

zweckgebunden

impegnato

als Einnahmen  
ermitteltaccertato  
in entrata

auf Kapitel

sul capitolo

Vorgang

operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben

15/06/2018 11:11:54  
NATALE STEFANO

Il direttore dell'Ufficio spese

Der Direktor des Amtes für Einnahmen

Il direttore dell'Ufficio entrate

Diese Abschrift  
entspricht dem OriginalPer copia  
conforme all'originale

Datum / Unterschrift

data / firma

Abschrift ausgestellt für

Copia rilasciata a

## AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL



## PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Der Landeshauptmann  
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

19/06/2018

Der Vizegeneralsekretär  
Il Vice Segretario Generale

MATHA THOMAS

20/06/2018

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 16 Seiten, mit dem digitalen Original identisch ist, das die Landesverwaltung nach den geltenden Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf folgende Personen lauten:

*nome e cognome: Arno Kompatscher*

Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 16 pagine, esclusa la presente. Il documento originale, predisposto e conservato a norma di legge presso l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

*nome e cognome: Thomas Matha'*

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate überprüft und sie im Sinne der geltenden Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

19/06/2018

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di acquisizione del documento digitale la validità dei certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma



## COMMISSIONE EUROPEA

DG Concorrenza

Mercati e casi I: Energia e ambiente  
Aiuti di Stato IIBruxelles, 14/09/2018  
COMP.B.3/AM/MB/LV/kd D\*2018/145412

Dott. Giorgio Perini  
Rappresentanza Permanente dell'Italia  
presso l'Unione Europea  
E-mail: [giorgio.perini@esteri.it](mailto:giorgio.perini@esteri.it)  
E-mail: [aiutistato@rpue.esteri.it](mailto:aiutistato@rpue.esteri.it)

Per conoscenza:  
Dott. Daniele Savio  
Provincia Autonoma di Bolzano  
E-mail: [daniele.savio@provincia.bz.it](mailto:daniele.savio@provincia.bz.it)

Dipartimento Politiche Europee  
E-mail: [coordinamentoaiutidistato@governo.it](mailto:coordinamentoaiutidistato@governo.it)

**Oggetto: SA.51715 – Delibera n. 595/2018: "Criteri per la concessione di contributi per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici per l'approvvigionamento di immobili non allacciati alla rete elettrica" e Delibera n. 595/2018: "Criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese distributrici di energia elettrica per nuovi allacciamenti alla rete elettrica**

Egregio dott. Perini,

In data 25 luglio 2018, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione le misure in oggetto. Le autorità italiane notano che l'aiuto riprende, parzialmente, la disciplina del regime di aiuto SA.32113, autorizzato dalla Commissione con decisione del 26 luglio 2012. Tuttavia, mentre il regime autorizzato nel 2012 aveva come scopo principale lo sviluppo di alcune zone della Provincia Autonoma di Bolzano, le autorità italiane hanno indicato che lo scopo delle misure in oggetto è la protezione ambientale.

In via preliminare, si fa notare alle autorità italiane che, successivamente all'adozione della decisione riguardante il regime di aiuto SA.32113, la Commissione ha modificato la disciplina applicabile alle misure che perseguono una finalità ambientale (in particolare la produzione di energia elettrica di fonti rinnovabili) ed ha chiarito che alcuni investimenti pubblici nella rete di distribuzione elettrica non costituiscono un aiuto di Stato.

In seguito ad un esame iniziale dei documenti trasmessi in sede di notifica, e alla luce delle succitate modifiche alla normativa sugli aiuti di Stato, la Commissione considera che la notifica sia incompleta e che i seguenti chiarimenti siano indispensabili:

**Indicare la denominazione e il numero del caso in tutta la corrispondenza.**

**A. Delibera n. 595/2018: "Criteri per la concessione di contributi per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici per l'approvvigionamento di immobili non allacciati alla rete elettrica"**

Il regolamento (UE) N. 651/2014<sup>1</sup> ("GBER") stabilisce che alcune categorie di aiuto, tra cui gli aiuti per la tutela ambientale, sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, comma 3 del trattato nella misura in cui siano rispettate le condizioni stabilite nel regolamento. L'articolo 41 del GBER disciplina gli aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il comma 6 prevede che:

*"I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue:*

- a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;*
- b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;*
- c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili."*

1. Si pregano le autorità italiane di chiarire se l'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione rispetti i requisiti di cui all'Articolo 41 comma 6 del GBER.
2. Il comma 7 dell'articolo 41 del GBER prevede che l'intensità dell'aiuto non possa superare il 55% dei costi ammissibili per gli aiuti concessi alle medie imprese e il 65% dei costi ammissibili per gli aiuti concessi alle piccole imprese, se tali costi ammissibili sono calcolati in base al paragrafo 6, lettere a) o b). Si pregano le autorità italiane di chiarire se i beneficiari dell'aiuto siano solamente piccole imprese o anche medie imprese.
3. Si pregano, inoltre, le autorità italiane di confermare se gli altri requisiti delle GBER applicabili alla misura in oggetto, ovvero quelli di cui al capo I e agli altri commi dell'articolo 41 del GBER, siano rispettati o meno.

Si prega di notare che la compatibilità con il mercato interno degli aiuti a favore dell'ambiente che non rispettano i requisiti delle GBER viene valutata alla luce della Disciplina in materia di

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 dell'26.6.2014, pag. 1)

aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020<sup>2</sup>. Quest'ultima stabilisce dei criteri in termini di costi ammissibili (punti 72 e 73) ed intensità dell'aiuto (punto 77) simili a quelli di cui all'articolo 41 del GBER.

**B. Delibera n. 595/2018: "Criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese distributrici di energia elettrica per nuovi allacciamenti alla rete elettrica"**

Nel 2017 la Commissione ha pubblicato un documento di lavoro intitolato "Infrastructure Analytical Grid for Energy Infrastructure"<sup>3</sup>, in cui viene chiarito che alcune categorie di sussidi per la costruzione, la sostituzione ed il potenziamento di impianti di distribuzione non costituiscono aiuti di Stato se tali impianti vengono operati in regime di monopolio legale.

Poiché le autorità italiane hanno indicato che in ogni Comune italiano può operare per legge un solo distributore, i servizi della Commissione invitano le autorità italiane a valutare se il regime di cui alla Deliberazione 596/2018 rispetti le condizioni enunciate al paragrafo (7) del documento di lavoro della Commissione. In tal caso, le autorità italiane sono invitate a ritirare la notifica.

Senza queste informazioni, la Commissione non è in grado di definire la propria posizione sulla misura proposta. Pertanto, il termine di due mesi entro il quale la Commissione è tenuta a pronunciarsi sulla misura decorrerà solo dal momento in cui i chiarimenti richiesti saranno forniti. Si prega di trasmettere tali chiarimenti entro 20 giorni lavorativi dalla data della presente lettera.

Nella risposta si prega di comunicare ai servizi della Commissione l'eventuale natura riservata delle informazioni trasmesse<sup>4</sup>. In caso contrario, i servizi della Commissione riterranno che nessuna delle informazioni fornite nella risposta contenga segreti aziendali o d'ufficio.

Colgo l'occasione per inviare i miei più distinti saluti.

*(e-signed)*  
Marta Balossino p.o.  
*Christof Lessenich*  
Capo unità

Personale di contatto:

Annmaria MARCHI (+32 229-59889, [Annmaria.MARCHI@ec.europa.eu](mailto:Annmaria.MARCHI@ec.europa.eu))  
Lucie VETEAU (+32 229- 82293, [Lucie.VETEAU@ec.europa.eu](mailto:Lucie.VETEAU@ec.europa.eu))

---

<sup>2</sup> COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01

<sup>3</sup> [http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/modernisation/grid\\_energy\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/grid_energy_en.pdf)

<sup>4</sup> Comunicazione C(2003) 4582 della Commissione, del 1° dicembre 2003, relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato, GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6.

## AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

29. Landesagentur für Umwelt

29.13. Amt für Stromversorgung



## PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

29. Agenzia provinciale per l'ambiente

29.13. Ufficio Elettrificazione

Bolzano, 12.10.2018

Redatto da:  
 Daniele Savio  
 Tel. +39 0471414734

Alla Commissione Europea  
 Divisione Generale Concorrenza  
 Ufficio MADO24/69  
 B-1049 Bruxelles (Belgio)

Via Mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu  
 annamaria.marchi@ec.europa.eu  
 lucie.veteau@ec.europa.eu

Zur Kenntnis: Giorgio Perini  
 C/O Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'UE  
 giorgio.perini@esteri.it  
 aiutistato@rpue.esteri.it

Dipartimento Politiche Europee  
 coordinamentoaiutidistato@governo.it

**SA.51715 – Delibera n. 595/2018 “Criteri per la concessione di contributi per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici per l’approvvigionamento di immobili non allacciati alla rete elettrica” – Delibera n. 596/2018 “Criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese distributrici di energia elettrica per nuovi allacciamenti alla rete elettrica” – Vostra comunicazione prot. COMP.B.3/AM/MB/LV/kd D\*2018/145412 dd. 14 settembre 2018**

Gentili Signore, Egregi Signori,

facciamo seguito alla Vostra richiesta in oggetto, con la quale chiedete integrazioni e chiarimenti in merito alla notifica dell’aiuto di Stato SA.51715 (avvenuta in data 25 luglio 2018).

#### OSSERVAZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Si richiamano e si confermano innanzitutto le informazioni già rese nel modulo di notifica del 25 luglio 2018.

Si ribadisce che la disciplina del regime di aiuto SA.32113, autorizzato dalla Commissione con la decisione dd. 26 luglio 2012, è integralmente ripresa nei contenuti e negli obiettivi delle nuove misure di incentivo.

Lo scopo della disciplina degli aiuti è quello di favorire l’approvvigionamento elettrico, efficiente e sostenibile per l’ambiente, di edifici rurali, prime abitazioni, edifici aziendali, rifugi e malghe, di immobili quindi siti in zone isolate e non facilmente accessibili.

Ciò avviene attraverso la costruzione di nuove linee elettriche, ovvero, qualora questo non sia possibile, a causa dei costi non proporzionali o delle specifiche difficoltà tecniche, attraverso la costruzione di nuove centrali idroelettriche, con potenza ridotta (mediamente sotto i 50 kW), e a mero scopo di autoconsumo dei beneficiari.

Per entrambe le misure sono previsti contributi pubblici, di ammontare regressivo in base alla difficoltà tecnica dell’intervento.

Attraverso i nuovi allacciamenti ovvero la costruzione di nuove centrali è possibile garantire un



approvvigionamento di energia elettrica rispettoso dell'ambiente, continuo e duraturo.

L'alternativa sarebbe infatti un approvvigionamento ottenibile solo con sistemi di produzione di energia "tradizionale" assai più inquinanti (per es., con generatori elettrici alimentati a diesel, ovvero altri carburanti fossili).

Peraltro anche rispetto ad altre forme di produzione di energia da fonti rinnovabili (es. impianti fotovoltaici o eolici) l'approvvigionamento in questione appare più efficiente, continuo e rispettoso dell'ambiente.

In questo senso, lo scopo principale della misura è effettivamente quello della protezione ambientale, e quindi dell'efficientamento energetico (tale scopo era peraltro anche uno di quelli perseguiti con il precedente regime SA.32113).

Lo "sviluppo rurale", scopo prevalente del precedente regime di aiuti, rimane in ogni caso uno degli obiettivi perseguiti dalle attuali misure, posto che, soprattutto attraverso la garanzia dell'approvvigionamento elettrico di malghe e rifugi, viene garantito il mantenimento della "alpicoltura" (agricoltura di alta montagna), che in Alto Adige ha grande tradizione culturale e rilevante importanza economica.

Con riguardo alle integrazioni richieste relativamente alla due delibere si osserva.

**A. Delibera n. 595/2018 "Criteri per la concessione di contributi per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici per l'approvvigionamento di immobili non allacciati alla rete elettrica "**

*Sub punto 1)*

La Provincia autonoma di Bolzano ha tenuto presente i requisiti di cui all'art. 41 del Regolamento UE n. 651/2014 ("GBER"), in particolare il comma 6, che indica come determinare i costi ammissibili.

L'art. 5 della delibera n. 595/2018 stabilisce che: "*Sono ammissibili tutti i costi, al netto dell'I.V.A., necessari alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 e che garantiscono un approvvigionamento di energia elettrica affidabile e rispettoso dell'ambiente*"

Tali costi sono stati determinati tenendo conto quindi della disciplina di cui alla lettera c) del suddetto articolo 41 comma 6 del GBER (*nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili*).

Nel caso di specie, si tratta effettivamente di impianti di ridotte dimensioni (di norma, centrali elettriche di potenza non superiore a 50kW, destinate all'autoconsumo), rispetto ai quali non esistono alternative rappresentate da impianti per la produzione di energia tradizionale di dimensioni analoghe rispetto ai quali calcolare la differenza o il maggiore costo dell'investimento.

Come già osservato, l'alternativa (lo "scenario controfattuale") più probabile alla costruzione della centrale idroelettrica sarebbe l'approvvigionamento mediante la produzione di elettricità con un generatore diesel (o altro carburante fossile), i cui costi e la cui efficienza energetica sono però del tutto imparagonabili.

Sono peraltro esclusi dai costi ammissibili i costi non direttamente legati alla costruzione dell'impianto, in particolare per gli oneri amministrativi, e sono ammessi i costi "tecnici" (progettazione, studi di fattibilità) solo per una piccola percentuale dei costi ammissibili totali (artt. 5 comma 2 e 3 della del. 595/2018).

Riteniamo quindi che l'art. 5 comma 1 della deliberazione n. 595/2018 rispetti i requisiti di cui all'art. 41 comma 6 del GBER.

*Sub punto 2)*

La delibera n. 595/2008 non limita espressamente i contributi alle piccole e medie imprese (l'art. 3 prevede che "*Possono beneficiare dei contributi tutte le persone fisiche e giuridiche che realizzano gli interventi di cui*



*all'articolo 1 nel territorio della provincia di Bolzano").*

Tuttavia, in ragione delle caratteristiche socio-economiche della provincia di Bolzano, dello scopo del regime di aiuto, ed anche in base alla applicazione concreta del precedente regime di aiuto SA.32113 possiamo dire che di fatto gli aiuti sono rivolti soltanto a piccole imprese, ovvero addirittura a microimprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

I destinatari degli aiuti sono infatti nella massima parte imprese agricole, a carattere individuale o familiare, in cui il numero di dipendenti (quando presenti) e il fatturato/totale bilancio rimangono nell'ambito dell'art. 2 comma 3 dell'allegato della suddetta decisione (*"Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuno oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro"*); tale ordine di grandezza vale comunque anche per le imprese operanti negli altri settori economici che in passato hanno beneficiato del regime di aiuto SA.32113.

#### *Sub punto 3)*

Rispetto ai requisiti previsti dal GBER si rendono note le seguenti due differenze e scostamenti, che d'altra parte hanno reso necessaria la presente notifica.

1. A differenza di quanto prevede l'art. 41 comma 5 del GBER (*"Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti"*) i contributi sono concessi per finanziare non solo la "nuova costruzione" ma anche per "l'ampliamento" degli impianti preesistenti, anche se per una sola volta nel corso della durata di una singola concessione (art. 4 comma 3 della delibera 595/2016)<sup>1</sup>, e a condizione che venga garantito un potenziamento della capacità produttiva di almeno il 20% (art. 2 comma 1 lettera b) della citata delibera).

Questa possibilità è data per permettere il potenziamento e il prolungamento della vita operativa della centrale.

A rigore, peraltro, come da Voi chiarito nelle FAQ della "Practical Guide GBER", anche tali contributi dovrebbero essere in realtà compatibili con il GBER.

Infatti, in risposta alla FAQ n. 174 rendete noto: *"Reconstruction works (upgrading or refurbishment) of an existing plant can also be eligible for investment aid under Article 41(5) of the GBER if this operation concerns considerable parts of the plant and is prolonging its expected lifetime".*

2. La seconda significativa differenza rispetto alle previsioni del GBER è data dall'intensità dell'aiuto per la "costruzione e l'ampliamento di centrali idroelettriche per l'approvvigionamento elettrico di malghe e rifugi non allacciati alla rete elettrica", fissata dalla delibera n. 595/2018 nel 65% dei costi ammissibili (art. 6 della delibera n. 595/2018, lett. a).

Questo a differenza di quanto previsto dal GEBR agli art. 41 commi 7, lettera b):

*"L'intensità di aiuto non supera:*

*(...)*

*b) il 30% dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6 lettera c)"<sup>2</sup>.*

e paragrafo 8:

*"L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese".*

Tale maggiore intensità dell'aiuto ci sembra tuttavia necessaria per permettere al regime di aiuto di raggiungere il suo scopo, posto che i costi di costruzione di una centrale elettrica, per quanto piccola, sono

<sup>1</sup> Per la costruzione di una centrale elettrica è necessario prima ottenere una "concessione di derivazione di acqua pubblica", che ha durata di 30 anni, successivamente rinnovabili.

<sup>2</sup> Come chiarito al precedente punto 2, la Provincia autonoma di Bolzano ha determinato i costi ammissibili appunto in base all'art. 41 paragrafo (comma) 6 lettera c).



molto elevati, e non sarebbero sostenibili dall'interessato con un contributo minore.

Si ribadisce che i beneficiari dell'aiuto sono di fatto soltanto piccole (micro) imprese e che di per sé la centrale viene costruita per il mero autoconsumo, senza immissione in rete (cioè sul mercato all'ingrosso) dell'energia prodotta.

La concorrenza nel settore della produzione idroelettrica non è quindi minimamente influenzata da questo aiuto; a nostro avviso anche la concorrenza nei settori specifici in cui operano i beneficiari (agricoltura) non è significativamente influenzata da questo aiuto.

Per scrupolo si rende poi noto che la percentuale del 65% per questo tipo di aiuto è già stata ridotta rispetto al precedente regime SA.32113 (lì era dell'80%).

Con riferimento agli ulteriori requisiti stabiliti dal GBER e dalla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, la Provincia autonoma di Bolzano ritiene che la presente disciplina sia conforme a quanto ivi previsto.

#### **B. Delibera n. 596/2018 “Criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese distributrici di energia elettrica per nuovi allacciamenti alla rete elettrica”**

Come da Voi correttamente affermato, l'ordinamento italiano stabilisce che per ogni Comune possa operare un solo distributore di energia elettrica (linee in media e bassa tensione, a cui si riferisce il presente regime di aiuto).

Così dispone l'art. 9 comma 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (recante l'attuazione per l'Italia della Direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica): *“Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale”*.

È quindi corretto affermare che i distributori operano in regime di monopolio legale, quantomeno nell'ambito del Comune di riferimento.

Ricorrono a nostro avviso anche le ulteriori condizioni di cui al paragrafo 7 del “Infrastructure Analytical Grid for Energy Infrastructure”.

La Provincia autonoma ritiene quindi di poter ritirare la notifica con riferimento alla parte riferita alla delibera n. 596/2018.

#### CONCLUSIONI

A. In merito alla delibera 595/2018, si ritiene che, a parte le due differenze sopra evidenziate (punto *sub 3*), la misura ivi contenuta rispetti i requisiti di cui al GBER e alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020.

Riteniamo in ogni caso che la misura in oggetto sia necessaria al raggiungimento dello scopo prefissato, ed in ogni caso non comporti alcuna distorsione della concorrenza tra gli operatori del mercato elettrico, e nemmeno del mercato di riferimento dei beneficiari.

Rimaniamo in ogni caso in attesa delle Vostre indicazioni e di eventuali suggerimenti di modifica, ove li riteniate necessari a rendere compatibile la misura con la disciplina europea degli aiuti di Stato.

B. In merito alla delibera 596/2018, comunichiamo di ritirare la notifica per la parte relativa, poiché, operando i distributori di energia elettrica in regime di monopolio legale, i sussidi per la costruzione, la sostituzione e il potenziamento dei relativi impianti non costituiscono aiuto di Stato (in conformità al “Infrastructure Analytical Grid for Energy Infrastructure”).

Cordiali saluti



Il Direttore d'Ufficio  
Dott. Ing. Roberto Ghizzi  
(sottoscritto con firma digitale)